

# GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2021

## 1. Gli importi del diritto annuale per l'anno 2021

In assenza di nuovo interventi normativi e non rilevata la necessità di rideterminare gli importi del diritto annuale per l'anno 2021, il Ministero dello sviluppo economico, con **Nota del 22 dicembre 2020, Prot. 286980**, si è limitato a **confermare, anche per l'anno 2021**, gli importi dell'anno precedente.

**Gli importi del diritto annuale per l'anno 2021** sono, pertanto, determinati in base alle tabelle che seguono.

### A. IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 1 – **IMPRESE INDIVIDUALI** (art. 2, commi 1 e 2, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
<b>Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I.</b> (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	<b>44,00</b>
<b>Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.</b>	<b>100,00</b>

### B. SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 2 – **SOGGETTI REA** (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
<b>Soggetti iscritti nel REA</b> (Repertorio Economico Amministrativo) (1)	<b>15,00</b>

(1) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

Tabella n. 3 – **ALTRI SOGGETTI** (art. 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
<b>Imprese con ragione di società semplice agricola</b> (1)	<b>50,00</b>
<b>Imprese con ragione di società semplice non agricola</b>	<b>100,00</b>
<b>Società tra avvocati</b> (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	

	<b>100,00</b>
--	---------------

(1) Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, devono essere considerate “**agricole**” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle “**imprese agricole / imprenditori agricoli**”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.

### **C. IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO**

Tabella n. 4 – **IMPRESE ESTERE** (art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo da pagare</b>
<b>Imprese con sede principale all'estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie</b> (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995)	<b>55,00</b> (1)

(1) Le imprese con sede principale all'estero che hanno unità locali / sedi secondarie in Italia devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale / sede secondaria, un diritto annuale pari a 110,00 euro, che ridotto del 50% è pari a **55,00 euro**.

### **D. UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE**

Tabella n. 5 – **UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE** (art. 5, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo da pagare</b>
<b>Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I.</b> (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	<b>8,80</b>
<b>Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.</b>	<b>20,00</b>
<b>Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola</b>	<b>10,00</b>
<b>Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola</b>	<b>20,00</b>
<b>Nuove unità locali di società tra avvocati</b> (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001)	<b>20,00</b>
<b>Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, GEIE, società di persone e società di capitali, Aziende speciali, ecc.</b>	<b>20,00</b>

## E. FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle indicate sopra nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 (quali: *Società di persone, Società cooperative e Consorzi con attività esterna, GEIE, Società di capitali, Aziende speciali*), versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, **applicando al fatturato dell'esercizio precedente**, le aliquote definite, da ultimo, con il **decreto interministeriale 21 aprile 2011 (art. 3, comma 1)**, per scaglioni di fatturato, **mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali**. Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati** secondo il già richiamato criterio.

Si riportano, di seguito, le **fasce di fatturato e le relative aliquote** da utilizzare per i calcoli.

Tabella n. 6 – **SCAGLIONI DI FATTURATO E ALIQUOTE**

<b>Scaglioni di fatturato</b>			
	<b>Da Euro</b>	<b>A Euro</b>	<b>Aliquote</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00 €</b> in misura fissa (1)
<b>2</b>	<b>100.001,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,015%</b>
<b>3</b>	<b>250.001,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,013%</b>
<b>4</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,010%</b>
<b>5</b>	<b>1.000.001,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,009%</b>
<b>6</b>	<b>10.000.001,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,005%</b>
<b>7</b>	<b>35.000.001,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,003%</b>
<b>8</b>	<b>50.000.001,00</b>	<b>e oltre</b>	<b>0,001%</b> fino ad un massimo di <b>40.000,00 € (2)</b>

(1) La **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato di 200,00 euro, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale, è soggetta, alla conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che, per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **100,00 euro**.

(2) Anche per l'**importo massimo da versare**, indicato nella tabella in 40.000,00 euro, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che, **in nessun caso, l'importo da versare sarà superiore e 20.000,00 euro**.

## 2. Le regole generali per la determinazione degli importi del diritto annuale

E' necessario a questo punto fissare alcune **regole generali** che riguardano sia la determinazione che le modalità di pagamento del diritto annuale.

**1)** Restano ferme le vigenti disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 359 del 2001, secondo cui, in generale, il versamento del diritto annuale **va effettuato in un'unica soluzione** entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

**2)** Le misure riportate nelle Tabelle da 1 a 5 sono state indicate nel loro importo esatto, tuttavia, ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, **provvedere all'arrotondamento all'unità di euro** tenendo conto del criterio generale richiamato nella Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2009, Prot. 19230 e cioè applicando un **unico arrotondamento finale**, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri vasi, sull'intero importo dovuto

dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

**3)** Nel caso di **imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato** è necessario che le medesime applichino al fatturato dell'anno precedente le aliquote definite con il D.I. 21 aprile 2011 (Vedi: *Tabella n. 6*), mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere<sup>4</sup> ridotti del 50% successivamente arrotondati secondo il criterio citato al precedente punto n. 2.

**4)** Il **versamento** del diritto annuale dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica, oppure entro i trenta giorni successivi tramite **modello F24**. In alternativa si può pagare on-line utilizzando i servizi di **"pagoPA"**.

Ricordiamo che è stato predisposto un **sito unico nazionale per il calcolo** e (in alternativa al modello F24) il **versamento del diritto annuale** dovuto a tutte le Camere di Commercio.

**5)** Le imprese che **trasferiscono la sede da una provincia ad un'altra**, sono tenute al pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio in cui risultavano iscritte, alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento.

**6)** Il mancato pagamento del diritto annuale **impedisce il rilascio di certificati del Registro imprese** (Art. 24, comma 35, della L. n. 449/1997 come modificato dall'art. 17 della L. n. 133/1999).

## **TABELLA RIASSUNTIVA**

Per maggior chiarezza, si riporta un tabella riassuntiva con gli importi relativi sia alla sede che alle eventuali unità locali / sedi secondarie, con alcune note di chiarimento.

Tabella 7

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare	
	Sede	Unità locale
<b>Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)</b> (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>44,00</b> (1)	<b>8,80</b> (1)
<b>Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.</b> (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b>	<b>20,00</b> (1)
<b>Soggetti iscritti nel REA</b> (Repertorio Economico Amministrativo) (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	<b>15,00</b> (3)	
<b>Imprese con ragione di società semplice agricola</b> (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	<b>50,00</b>	<b>10,00</b> (1)
<b>Imprese con ragione di società semplice non agricola</b> (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b>	<b>20,00</b> (1)

<b>Società tra avvocati</b> (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b>	<b>20,00</b> (1)
<b>Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico)</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b> (2)	<b>20,00</b> (1)
<b>Società di persone (SNC – SAS)</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b> (2)	<b>20,00</b> (1)
<b>Società di capitali (SPA – SApA – SRL)</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b> (2)	<b>20,00</b> (1)
<b>Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b> (2)	<b>20,00</b> (1)
<b>Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero</b> (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)	<b>55,00</b>	

(1) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** fino ad un massimo di 200,00 euro (cifra che va ridotta del 50% e quindi fino ad **un massimo di 100,00 euro**).

Nelle Province in cui l'impresa individuale **ha solo una unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **9,00 euro**. Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 3) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **53,00** (44,00 + 8,80 = 52,80). Nel caso, invece, all'importo debba essere aggiunta una **percentuale di maggiorazione** disposta dalla Camera di Commercio di competenza (vedi il Punto n. 3), **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante**.

(2) **Misura fissa da pagare nel caso di fatturato fino a 100.000,00 euro**; per fatturato superiore, all'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 6).

(3) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

### **3. Camere di Commercio autorizzate all'incremento del diritto annuale per il triennio 2020 - 2022 – Le indicazioni del Ministero**

Ricordiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con **decreto del 12 marzo 2020 - per il triennio 2020 – 2022 - l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 82 Camere di Commercio, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti**.

Le Camere di commercio interessate sono tenute, **entro il 30 giugno di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati**, ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, un **rapporto**

**dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati**, allegando allo stesso **la rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2020**.

Tali Camere di commercio sono inoltre tenute a rendicontare le risorse non utilizzate derivanti dall'incremento del diritto annuale autorizzato con i decreti 22 maggio 2017 e 2 marzo 2018, destinate a finanziare i progetti del triennio 2020 – 2022, ai sensi del comma 6, dell'articolo 1, del decreto 12 marzo 2020.

Dette Camere di Commercio sono tenute a presentare, pertanto, la rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale 2020, unitamente alla residue risorse non rendicontate del triennio 2017 – 2019, motivando analiticamente eventuali mancati utilizzi delle risorse complessivamente disponibili.

Tali motivazioni saranno oggetto di valutazione da parte del Ministero e del Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all'art. 4-bis, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

**Nella tabella che segue vengono riportati gli importi già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%, con i prescritti arrotondamenti.**

Tabella 8

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare con riduzione del 50%		Importo da pagare con la maggiorazione del 20%	
	Sede	Unità locale	Sede	Unità locale
<b>Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)</b> (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	44,00	9,00	53,00	11,00
<b>Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.</b> (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
<b>Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo)</b> (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	15,00		18,00	
<b>Imprese con ragione di società semplice agricola</b> (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	50,00	10,00	60,00	12,00
<b>Imprese con ragione di società semplice non agricola</b> (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
<b>Società tra avvocati</b> (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00

<b>Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico)</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>	<b>120,00</b>	<b>24,00</b>
<b>Società di persone (SNC – SAS)</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>	<b>120,00</b>	<b>24,00</b>
<b>Società di capitali (SPA – SApA – SRL)</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>	<b>120,00</b>	<b>24,00</b>
<b>Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>	<b>120,00</b>	<b>24,00</b>
<b>Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero</b> (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)	<b>55,00</b>		<b>66,00</b>	

**ELENCO DELLE CAMERE DI COMMERCIO  
CHE HANNO DELIBERATO UNA MAGGIORAZIONE**

**Le Camere di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione sono le seguenti:**

- Camera di commercio Alessandria (AL) 20%
- Camera di commercio Aosta (AO) 20%
- Camera di commercio Arezzo (AR) 20%
- Camera di commercio Asti (AT) 20%
- Camera di commercio Bari (BA) 20%
- Camera di commercio Irpinia Sannio (BN) 20%
- Camera di commercio Bergamo (BG) 20%
- Camera di commercio Biella Vercelli (BI) - 20%
- Camera di commercio Biella Vercelli (VC) - 20%
- Camera di commercio Bologna (BO) - 20%
- Camera di commercio Bolzano (BZ) - 20%
- Camera di commercio Brescia (BS) 20%
- Camera di commercio Brindisi (BR) 20%
- Camera di commercio Cagliari (CA) 20%
- Camera di commercio Caserta (CE) 20%
- Camera di commercio Catanzaro (CZ) 20%
- Camera di commercio Chieti Pescara (CH) 20%
- Camera di commercio Chieti Pescara (PE) 20%
- Camera di commercio Como (CO) 20%
- Camera di commercio Cosenza (CS) 20%
- Camera di commercio Cremona (CR) 20%

• Camera di commercio Crotone (KR)	20%
• Camera di commercio Cuneo (CU)	20%
• Camera di commercio della Romagna (Forli, Cesena, Rimini) (CE)	20%
• Camera di commercio della Romagna (Forli, Cesena, Rimini) (FO)	20%
• Camera di commercio della Romagna (Forli, Cesena, Rimini) (RN)	20%
• Camera di commercio della Sicilia Orientale (Catania, Ragusa e Siracusa) (CT)	20%
• Camera di commercio della Sicilia Orientale (Catania, Ragusa e Siracusa) (RG)	20%
• Camera di commercio della Sicilia Orientale (Catania, Ragusa e Siracusa) (SR)	20%
•	
• Camera di commercio delle Marche (AN)	20%
• Camera di commercio delle Marche (FM)	20%
• Camera di commercio delle Marche (MC)	20%
• Camera di commercio di Venezia e Rovigo (Rovigo, Venezia) (RO)	20%
• Camera di commercio di Venezia e Rovigo (Rovigo, Venezia) (VE)	20%
• Camera di commercio Enna e Palermo (EN)	20%
• Camera di commercio Enna e Palermo (PA)	20%
• Camera di commercio Ferrara (FE)	20%
• Camera di commercio Firenze (FI)	20%
• Camera di commercio Foggia (FG)	20%
• Camera di commercio Frosinone (FR)	20%
• Camera di commercio Genova (GE)	20%
• Camera di commercio Maremma e Tirreno (Grosseto, Livorno) (GR)	20%
• Camera di commercio Maremma e Tirreno (Grosseto, Livorno) (LI)	20%
• Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia (AQ)	20%
• Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia (TE)	20%
• Camera di commercio Latina (LT)	20%
• Camera di commercio Lecce (LE)	20%
• Camera di commercio Lecco (LC)	20%
• Camera di commercio Lucca (LU)	20%
• Camera di commercio Milano – Monza-Brianza e Lodi (LO)	20%
• Camera di commercio Milano – Monza-Brianza e Lodi (MI)	20%
• Camera di commercio Milano – Monza-Brianza e Lodi (MB)	20%
• Camera di commercio Mantova (MN)	20%
• Camera di commercio Massa (MS)	20%
• Camera di commercio della Basilicata (MT)	20%
• Camera di commercio della Basilicata (PZ)	20%
• Camera di commercio Messina (ME)	20%
• Camera di commercio Modena (MO)	20%
• Camera di commercio Molise (Campobasso, Isernia) (CB)	20%
• Camera di commercio Molise (Campobasso, Isernia) (IS)	20%
• Camera di commercio Napoli (NA)	20%
• Camera di commercio Novara (NO)	20%
• Camera di commercio Nuoro (NU)	20%
• Camera di commercio Oristano (OR)	20%
• Camera di commercio Pavia (PV)	20%
• Camera di commercio Perugia (PG)	20%
• Camera di commercio Piacenza (PC)	20%
• Camera di commercio Pisa (PI)	20%
• Camera di commercio Pistoia (PT)	20%
• Camera di commercio Pordenone e Udine (PN)	20%
• Camera di commercio Pordenone e Udine (UD)	20%
• Camera di commercio Prato (PO)	20%
• Camera di commercio Ravenna (RA)	20%
• Camera di commercio Reggio Calabria (RC)	20%
• Camera di commercio Reggio Emilia (RE)	20%
• Camera di commercio Rieti (RI)	20%



• Camera di commercio Riviera di Agrigento, Caltanissetta e Trapani (AG)	20%
• Camera di commercio Riviera di Agrigento, Caltanissetta e Trapani (CL)	20%
• Camera di commercio Riviera di Agrigento, Caltanissetta e Trapani (TP)	20%
• Camera di commercio Riviera di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona) (IM)	20%
• Camera di commercio Riviera di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona) (SP)	20%
• Camera di commercio Riviera di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona) (SV)	20%
• Camera di commercio Roma (RM)	20%
• Camera di commercio Salerno (SA)	20%
• Camera di commercio Sassari (SS)	20%
• Camera di commercio Siena (SI)	20%
• Camera di commercio Sondrio (SO)	20%
• Camera di commercio Taranto (TA)	20%
• Camera di commercio Terni (TR)	20%
• Camera di commercio Torino (TO)	20%
• Camera di commercio Trento (TN)	20%
• Camera di commercio Treviso Belluno (BL)	20%
• Camera di commercio Treviso Belluno (TV)	20%
• Camera di commercio Varese (VA)	20%
• Camera di commercio Venezia Giulia (Trieste, Gorizia) (GO)	20%
• Camera di commercio Venezia Giulia (Trieste, Gorizia) (TS)	20%
• Camera di commercio Vercelli (VC)	20%
• Camera di commercio Verona (VR)	20%
• Camera di commercio Vibo Valentia (VV)	20%
• Camera di commercio Viterbo (VT)	20%

**Le Camere di Commercio che non hanno deliberato una maggioranza sono le seguenti:**

- Camera di commercio Ascoli Piceno (AP)
- Camera di commercio Avellino (AV)
- Camera di commercio Padova (PD)
- Camera di commercio Parma (PR)
- Camera di commercio Pesaro e Urbino (PS)
- Camera di commercio Vicenza (VI)